

L.R. 9/2020 e DGR 3113 DEL 5/5/2020

PREMESSA

La legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” ha assegnato 400 milioni di euro agli Enti locali per la **realizzazione di opere pubbliche**, dei quali 51.350.000 euro **alle Province e alla Città Metropolitana di Milano** per la **realizzazione di opere** connesse alla viabilità e strade e all'edilizia scolastica e 348.650.000 euro ai Comuni per la **realizzazione di opere pubbliche** riferite alle tipologie di interventi previste dall'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) della legge.

Per la copertura finanziaria di tali spese è previsto, da parte di Regione, il ricorso all'indebitamento: anche per tale motivo pertanto l'utilizzo dei contributi assegnati potrà avvenire unicamente **per spese di investimento per l'esecuzione di opere pubbliche**.

Attenzione la **FAQ n. 8** è stata integrata

FAQ del 15 maggio 2020

- 1) **Possono essere realizzati dai Comuni più interventi per quanto riguarda le tipologie a) sviluppo territoriale sostenibile, b) efficientamento energetico e c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet?**

Sì, possono essere realizzati più interventi ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 1, co. 5 della l.r. 9/2020.

- 2) **E' possibile accettare solo parte del finanziamento?**

L'Ente beneficiario può richiedere i fondi assegnati per un progetto di importo inferiore agli stessi fondi assegnati e non richiedere l'intero importo messo a disposizione da Regione Lombardia.

- 3) **Il contributo regionale può finanziare al 100% il costo degli interventi?**

Il contributo regionale può finanziare al 100% il costo degli interventi perché il co. 6bis dell'art. 1 della l.r. 9/2020 prevede quanto segue: “In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28-sexies della l.r. 34/1978, i contributi regionali di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate”.

4) Gli interventi finanziati devono iniziare tutti entro il 31 ottobre 2020?

L'inizio dell'esecuzione dei lavori per tutti gli interventi finanziati deve avvenire entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza dal contributo.

5) Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di manutenzione ordinaria?

Non sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, in quanto la l.r. 9/2020 stabilisce che i fondi siano destinati alla realizzazione di opere pubbliche e, pertanto, la spesa deve essere destinata al finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale. Si ricorda peraltro che, per la liquidazione della quota del 30% finale della somma all'Ente beneficiario, occorre il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

6) Quali lavori di manutenzione stradale sono ammissibili al finanziamento?

Non sono ammissibili lavori di manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi. Sono invece ammessi tutti gli altri interventi, ricomprendendo nella fattispecie della manutenzione straordinaria anche il rifacimento del manto stradale, qualora questo si configuri come un intervento sistematico e non puntuale, tale da contribuire al ripristino delle caratteristiche meccaniche, di sicurezza e di durabilità degli strati che vanno a costituire l'intero pacchetto stradale.

Si precisa, sempre con riferimento all'esempio della manutenzione stradale, che gli interventi potranno perseguire obiettivi di riqualificazione anche strutturale del tracciato oggetto dell'intervento, anche nel caso in cui si intervenga sulle pavimentazioni. Gli interventi inoltre dovranno essere chiaramente identificati, specificando non l'itinerario generico, ma le progressive di inizio e fine progetto o comunque il tratto interessato dall'intervento.

In conclusione, dato atto che spetta all'Ente beneficiario specificare, su propria responsabilità, le modalità d'intervento, nel caso in cui ricorrano le indicazioni più sopra richiamate, il rifacimento del tappetino stradale, se annoverato nella manutenzione straordinaria, potrà essere finanziato.

7) Per le opere riguardanti la rete stradale finanziate ai sensi della l.r. 9/2020 ricorrono gli obblighi previsti all'art. 42, co. 6bis della l.r. 6/2012 ("Gli Enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito istituzionale le

cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità [...]”)?

Sì, in quanto la l.r. 9/2019 dispone all’art. 47, co. 3: “Gli enti proprietari delle strade che non provvedono alla pubblicazione delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al [comma 6 bis dell'articolo 42 della l.r. 6/2012](#) e all’inserimento dei dati di cui al comma 6 ter del medesimo articolo, non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per interventi sulla rete stradale di competenza, disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”

8) E’ possibile utilizzare il contributo per l’acquisto di dotazioni (quali computers, apparati di telefonia, arredi, attrezzature sportive)?

No, a meno che tali dotazioni non siano strettamente connesse agli investimenti oggetto dell’intervento ed abbiano una rilevanza economica marginale (non superiore al 20% del costo complessivo dell’opera).

Integrazione apportata in questa FAQ

Qualora tuttavia le suddette dotazioni costituiscano parte integrante del progetto (quali ad esempio i giochi per bambini nell’ambito di un intervento di riqualificazione del parco comunale), tale percentuale può essere superiore.

9) E’ possibile utilizzare il contributo per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza o di impianto semaforico?

Sì, unicamente se pertinente agli interventi da realizzare ed a completamento di un’opera più ampia di riqualificazione strutturale.

10) E’ ammissibile a finanziamento l’acquisto di automezzi?

La l.r. 9/2020 consente l’utilizzo dei contributi assegnati unicamente per la realizzazione di opere pubbliche: pertanto, non è consentito finanziare l’acquisto di automezzi, seppure ecologici.

11) E’ consentito finanziare le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza finalizzati ad un intervento?

Il contributo regionale finanzia le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, cui faccia seguito la realizzazione dell’intervento secondo la tempistica indicata nella DGR 3113 del 5/5/2020.

12) Come deve avvenire la delega dei Comuni alle Comunità Montane?

La delega dei Comuni alle Comunità Montane avviene tramite convenzione approvata rispettivamente dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. c) del D.Lgs 167/2000 e dall'Assemblea della Comunità Montana, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d, della l.r. 19/2008.

A fronte della comunicazione dell'atto di delega da parte del Comune, Regione Lombardia eroga i contributi alla Comunità Montana.

13) Come deve avvenire la delega dei Comuni alle Unioni di Comuni?

La delega dei Comuni alle Unioni di Comuni deve avvenire con le procedure di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, finalizzate all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali (ex art. 14, co. 27, D.L. 78/2010).

Gli Statuti dell'Unione o gli Atti di trasferimento delle funzioni costituiscono i documenti ufficiali che individuano le funzioni ed i servizi delegati all'Unione dai Comuni facenti parte della stessa.

14) È possibile per il Comune delegare Comunità Montane/Unioni di Comuni anche solo per alcuni dei progetti finanziati?

Sì, purché figuri un Ente responsabile per ciascun progetto.

15) E' consentito l'affidamento della gestione dell'intervento a società *in-house*?

Non è precluso, tuttavia l'Ente beneficiario rimane l'unico interlocutore di Regione Lombardia, anche con riferimento agli aspetti relativi all'erogazione finanziaria ed alla rendicontazione.

FAQ del 29 maggio 2020

16) Nelle aree verdi, sono ammessi interventi di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo comunale, quali potature e abbattimenti o sostituzione di essenze arboree e interventi quali la recinzione di un parco o la sostituzione dei giochi esistenti?

Non sono ammissibili lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo e verde comunale, ivi incluse le potature, gli abbattimenti, le sostituzioni di essenze arboree e gli interventi di sfalcio dell'erba ricompresi nei contratti di opere o servizio di manutenzione ad enti terzi o a operatori economici.

Sono invece ammessi anche tutti gli interventi di cui sopra se ricompresi in interventi di riqualificazione, ampliamento e nuova realizzazione di aree verdi attrezzate, nonché di incremento del patrimonio arboreo comunale.

Qualora il progetto/intervento di riqualificazione del verde urbano si configuri come un intervento sistematico e non puntuale, tale da contribuire al

ripristino complessivo dell'ecosistema del verde urbano (sia nel suo sviluppo lineare che in quello areale), gli interventi di nuova piantumazione, così come quelli di abbattimento e sostituzioni e/o di cura del patrimonio arboreo, possono essere finanziati.

In conclusione, dato atto che spetta all'Amministrazione comunale specificare, su propria responsabilità, le modalità d'intervento, nel caso in cui ricorrano le indicazioni più sopra richiamate, la riqualificazione del patrimonio arboreo, se annoverata nella manutenzione straordinaria, potrà essere finanziata.

17) Sono ammissibili i seguenti interventi riferiti a opere di efficientamento energetico e di adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici:

- **all'interno di un appalto di lavori di efficientamento energetico di un edificio pubblico comunale, la sostituzione di serramenti esistenti vetusti con la fornitura e posa in opera di serramenti di nuova concezione a bassa trasmittanza?**
- **tra gli interventi di "adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici", le opere di rifacimento della copertura (compresa travatura leggera di sostegno), sostituzione di serramenti di finestre con lastre di vetrocamera e rifacimento della rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento?**

Gli interventi edilizi che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e gli interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, sono classificati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 222/2016 (Tab. A, Sezione II -Edilizia-attività 1), come interventi di manutenzione ordinaria, pertanto non finanziabili in quanto rientranti nel capitolo della spesa corrente.

È invece finanziabile, in quanto spesa di investimento, un insieme coordinato di interventi finalizzato all'efficientamento energetico complessivo dell'edificio, tale da prevedere la sostituzione delle componenti trasparenti dell'involucro del fabbricato, congiuntamente ad altre tipologie d'intervento sull'involucro o sugli impianti, tali da essere qualificati ai sensi del DDUO n. 18546 del 18 dicembre 2019, almeno quale intervento di ristrutturazione di secondo livello e non più solo come riqualificazione.

Gli interventi e le opere necessarie a rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, essendo ricomprese nella definizione della manutenzione straordinaria di cui al DPR 380/01 art. 3 comma 1, lettera b, sono finanziabili in quanto spesa di investimento.

18) È ammissibile la sostituzione del generatore di calore (caldaia) installato presso l'edificio della scuola secondaria, con installazione di relative valvole di sicurezza e valvole termostatiche ai termosifoni?

Gli interventi sugli impianti termici rientranti nella definizione n. 65 del DDUO n. 18546 del 18 dicembre 2019 (sostituzione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato), sono da considerarsi finanziabili in quanto riconducibili al titolo delle spese in conto capitale.

19) Sono ammissibili i seguenti interventi riferiti a opere di carattere sportivo:

- **realizzazione di una tensostruttura collocata all'interno del centro sportivo comunale esistente, che risponda alla carenza di infrastrutture sportive del territorio comunale e che sarà utilizzata anche per fornire ulteriori spazi, adeguati all'organizzazione della attività didattica distanziata, oltre che quale nuovo impianto ad uso delle società sportive del territorio?**
- **realizzazione di una pista d'atletica, di una piattaforma polifunzionale per il gioco del basket e della pallavolo e di un campo di dimensioni ridotte in erba sintetica?**
- **realizzazione di una nuova opera, quale una struttura coperta con destinazione polifunzionale sportiva e relativi spogliatoi (calcetto e pallavolo)?**

Gli interventi riconducibili alla tipologia delle tensostrutture e/o similari, qualora non rientrino nella categoria degli interventi di cui all'art. 6 del DPR 380/01, ma si qualificano come nuovi interventi volti a integrare / ampliare / realizzare nuove opere, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e.5, sono finanziabili in quanto spesa di investimento.

La realizzazione di nuove strutture sportive quali, a titolo di esempio, la pista di atletica e/o le piattaforme per il gioco del basket/pallavolo/altre discipline, essendo classificati nel DPR 380/01 quali interventi di nuova costruzione (DPR 380/01, art. 3, comma 1, lettera e.3), sono finanziabili in quanto spesa di investimento.

20) E' possibile utilizzare il contributo regionale per finanziare interventi di adeguamento/ristrutturazione/ampliamento del cimitero comunale?

Il contributo regionale è utilizzabile per tali tipologie di interventi (ad es. ampliamento del cimitero esistente, realizzazione dei servizi per addetti cimitero, superamento delle barriere architettoniche etc.)

21) E' possibile utilizzare il contributo regionale per coprire la quota di cofinanziamento comunale imposta nelle altre misure di finanziamento regionali?

I Comuni non possono usare il finanziamento regionale per coprire la loro quota di cofinanziamento imposta da Regione in altre misure. Se invece è un cofinanziamento cui si sono impegnati con altri soggetti, dipende dalle relative regole.

22) Possono essere utilizzate le risorse derivanti da ribassi d'asta ed economie?

- Le risorse derivanti da ribassi d'asta possono essere utilizzate per interventi di estensione/completamento del progetto e per nuovi interventi, che devono obbligatoriamente seguire la tempistica di cui alla DGR 3113 del 5/5/2020;
- Le risorse derivanti da economie possono essere utilizzate per interventi di estensione/completamento del progetto, che dovranno comunque terminare entro il 20/11/2021.

Qualora le risorse derivanti da ribassi d'asta o economie non vengano utilizzate totalmente o parzialmente, dovranno essere contabilizzate nella rendicontazione finale e restituite a seguito di accertamento.

23) Economie e ribassi d'asta derivati dai fondi delegati a Comunità Montane/Unioni di Comuni rimangono a disposizione del soggetto delegato o devono tornare al Comune?

Economie e ribassi d'asta maturati nell'ambito del progetto delegato a Comunità Montane/Unioni potranno essere riutilizzate per l'estensione/completamento dello stesso da parte di Comunità Montane/Unioni delegate.

24) E' possibile utilizzare il contributo regionale per finanziare l'estensione/completamento di opere di cantieri già avviati?

E' possibile finanziare l'estensione/completamento di opere relative a cantieri già avviati. Tali opere devono rientrare nella casistica di cui alla l.r. 9/2020 e devono rispettare la tempistica ivi prevista.

25) Quale è la modalità di presentazione dei progetti in caso di delega a Comunità Montane/Unioni dei Comuni?

Le Comunità Montane/Unioni, una volta acquisita la delega, possono presentare uno o più progetti dei Comuni aderenti per la realizzazione di interventi delle categorie rientranti nelle tipologie individuate dall'art. 1 comma 5 della L.R. 9/2020.

A seguito di delega, gli atti di impegno finanziario e le successive liquidazioni regionali saranno assunti direttamente a favore dell'Ente delegato. Sarà altresì a cura dell'Ente delegato presentare la rendicontazione prevista.

26) Come deve essere contabilizzato il contributo regionale, con particolare riferimento alla competenza sulle due annualità 2020/2021?

L'ente tratterà contabilmente il contributo assegnato con legge regionale 9/2020 accertandolo nel proprio bilancio secondo il cronoprogramma di spesa, collegandogli le relative obbligazioni giuridiche passive se necessario anche mediante creazione di Fondo Pluriennale Vincolato.

Le somme assegnate dalla LR 9/2020 per i Comuni e con DGR 3113/2020 per Città Metropolitana e Province sono da subito iscrिवibili nei bilanci degli Enti beneficiari.

E' in corso di approvazione uno specifico provvedimento di Giunta che disciplina l'erogazione dell'anticipazione del contributo tramite FINLOMBARDA SpA ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/2020. Appena possibile si forniranno ulteriori dettagli.

FAQ del 18 giugno 2020

27) E' consentito utilizzare l'investimento per interventi su immobili anche destinati ad attività commerciali?

Il Comune può destinare il finanziamento a interventi su immobili di sua proprietà per le finalità indicate dalla l.r. 9/2020.

Nei casi ove l'immobile è destinato anche allo svolgimento di attività economica resta nella responsabilità dell'Ente beneficiario indicare elementi utili per verificare il carattere prevalente o marginale di tale attività rispetto

all'intervento complessivo nonché l'incidenza sugli scambi entro gli stati membri dell'UE ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Nei casi ove si rilevasse la prevalenza dell'attività economica e la contestuale rilevanza internazionale il contributo è inquadrato ai fini del rispetto della disciplina aiuti di Stato.

28) E' consentito utilizzare il finanziamento per interventi su impianti sportivi anche effettuati in partenariato con le organizzazioni che gestiscono tali impianti?

E' consentito utilizzare il finanziamento per interventi su impianti sportivi per le finalità indicate dalla l.r. 9/2020, purché l'impianto sia di proprietà del Comune. La realizzazione degli interventi deve comunque avvenire in osservanza del D.Lgs. 50/2016 (si vedano le altre FAQ relativamente agli affidamenti diretti a società in house e ad aziende speciali, nonché al partenariato pubblico privato).

Nei casi ove l'impianto sportivo è destinato anche allo svolgimento di attività economica resta nella responsabilità dell'Ente beneficiario indicare elementi utili per verificare il carattere prevalente o marginale di tale attività rispetto all'intervento complessivo nonché l'incidenza sugli scambi entro gli stati membri dell'UE ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Nei casi ove si rilevasse la prevalenza dell'attività economica e la contestuale rilevanza internazionale il contributo è inquadrato ai fini del rispetto della disciplina aiuti di Stato.

29) E' consentito utilizzare il finanziamento a parziale copertura di un investimento effettuato mediante partenariato pubblico privato?

L'Ente Beneficiario può destinare il finanziamento a parziale copertura (quota investimento) della realizzazione di opere in regime di partenariato pubblico-privato (concessione, project financing, ecc.), a condizione che il finanziamento realizzi investimenti in opere pubbliche, che l'operatore economico sia scelto mediante procedura di evidenza pubblica e che la procedura sia conforme alle normative statali, in particolare il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

30) E' consentito l'affidamento della gestione dell'intervento ad aziende speciali?

Come per le società in-house (si veda la faq n. 15) non è precluso, tuttavia l'Ente beneficiario rimane l'unico interlocutore di Regione Lombardia, anche

con riferimento agli aspetti relativi all'erogazione finanziaria ed alla rendicontazione.

31) E' consentito utilizzare il finanziamento per la realizzazione di fibra ottica o infrastrutture di smart city di proprietà di operatori privati?

Non è consentito in quanto il finanziamento della l.r. 9/2020 può essere destinato esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche.

32) La l.r. 9/2020 e la DGR 3113 del 05/05/2020 dispongono che i contributi siano erogati agli Enti beneficiari per il 20 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori: cosa si deve intendere esattamente per "inizio esecuzione lavori"?

Per inizio dell'esecuzione lavori si deve intendere la sottoscrizione del verbale di consegna lavori e della dichiarazione di inizio lavori redatta dal RUP.

33) Gli interventi già programmati dagli Enti beneficiari prima dell'entrata in vigore della l.r. 9/2020 possono essere finanziati?

Possono essere ammessi a finanziamento tutti gli interventi le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate sulla base della L.R. 9/2020 (ovvero che gli atti amministrativi relativi all'affidamento dei lavori, ivi compresi gli atti di iscrizione a bilancio, siano avvenuti successivamente al 5 maggio 2020, data di entrata in vigore della L.R. 9/2020 ed ai sensi della stessa).

34) E' consentita l'acquisizione di aree/immobili con i fondi della l.r. 9/2020?

Sì, a condizione che tale acquisizione sia funzionale alla realizzazione di un'opera pubblica, che deve essere completata con i fondi della L.R. 9/2020 medesima e secondo la relativa tempistica stabilita dalla stessa e dalla DGR 3113 del 05/05/2020.

35) Quali sono i criteri generali per la definizione degli elementi di inquadramento ai sensi della normativa sugli Aiuti di Stato, con riferimento agli interventi finanziati con la L.R. 9/2020?

- **Possibilità di finanziare un progetto qualificato come Aiuto di Stato**

L'inquadramento ai fini della disciplina Aiuti di Stato non è un divieto al finanziamento pubblico, ma comporta un approfondimento istruttorio al fine di prevedere le conformità della misura secondo la disciplina europea

entro le astratte possibilità di inquadramento ammesse (es. aiuti di importo minore – aiuti de minimis, aiuti in esenzione da notifica). La non rilevanza ai fini della disciplina in tema di Aiuti di Stato, ove debitamente motivata, comporta che non vi siano ulteriori vincoli di settore.

- **Elementi da valutare rispetto ai progetti presentati da parte dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione regionale**

Ai sensi dell'art. 107.1 TFUE:

- presenza di attività economica all'interno del progetto;
- eventuale distorsione della concorrenza;
- incidenza sugli scambi tra Stati membri.

- **Individuazione degli elementi dell'art. 107.1 TFUE citati all'interno dei progetti**

- **Sussistenza di attività economica in un progetto.** La natura pubblica dell'Ente, che ha la proprietà o la gestione dell'attività economica considerata, non è sufficiente ad escludere l'Aiuto di Stato. Occorre verificare se vi sia o meno una gestione organizzata in modo commerciale, che si traduce nello svolgimento di un'attività a carattere economico contendibile sul mercato.

Non è rilevante ai fini della disciplina in tema di Aiuti di Stato l'attività economica residuale o ancillare, quantificabile rispetto all'intera attività finanziata.

Esempi specifici:

- un contributo per un edificio comunale destinato integralmente ad hotel rappresenta il finanziamento ad una attività economica (pertanto soggetta al regime degli Aiuti di Stato);
- il finanziamento ad un edificio comunale per una attività istituzionale pubblica con all'interno, ad esempio, un piccolo punto vendita o una attività di ristorazione, qualifica l'attività finanziata come non economica, in quanto solo ancillare rispetto alle finalità pubbliche dell'intero finanziamento; non si configura pertanto quale Aiuto di Stato;
- per le infrastrutture sportive e culturali comunali, se date in gestione, occorre determinare l'attività che vi si svolgerà (es. se a titolo gratuito, non è attività economica; se invece messa a reddito con un prezzo di mercato, rileva come attività economica);

- la destinazione di determinate attività incide sulla sussistenza o meno del regime degli Aiuti di Stato: ad esempio, la banda larga utilizzata solo per servizi pubblici come scuole ed edifici comunali, senza essere venduta o gestita da privati per servizi ad imprese, non è attività economica; se le colonnine di ricarica elettrica servono per il parco-auto del Comune, non vi è attività economica; se l'efficientamento di illuminazione pubblica avviene su pali di proprietà pubblica su area pubblica, non vi è attività economica.

- **Sussistenza della distorsione della concorrenza in un progetto**

La gestione del finanziamento pubblico attraverso un appalto o un partenariato pubblico-privato, una società in-house o un'azienda speciale escluderebbe, nel rispetto delle condizioni delle rispettive discipline di dettaglio, la distorsione della concorrenza.

Anche qualora non si scegliesse una di tali procedure, sarebbe possibile escludere la distorsione della concorrenza se il soggetto pubblico agisse come un operatore privato secondo la metodologia di calcolo economico-finanziaria prevista dalla Commissione (*MEOP principle*). Nel merito, la Commissione, a parte citare la disciplina appalti e concessioni, la cui esistenza elimina la rilevanza del progetto rispetto alla disciplina Aiuti di Stato, elenca alcuni metodi di calcolo per valutare che l'operazione dell'Amministrazione pubblica sia una operazione di mercato, anche in assenza di procedura concorsuale, secondo i canoni dell'evidenza pubblica. Ad esempio, in un partenariato pubblico-privato, se l'attività dell'Amministrazione interviene parallelamente ad un operatore privato (ossia stesse condizioni di mercato, con aspettativa di un certo rientro economico anche indiretto), mediante perizia economico-finanziaria sull'operazione, sarebbe possibile accertare che la stessa sia stata svolta da un operatore medio di mercato, con il risultato di provare l'assenza di distorsione della concorrenza.

- **Verifica dell'incidenza sugli scambi e sua valutazione in un progetto**

Con riferimento all'incidenza sugli scambi tra Stati membri è necessario verificare, nel progetto o nelle finalità del progetto, che venga favorita l'attività finanziata rispetto ad altri prestatori interni o internazionali operanti sul mercato europeo. Per escludere la rilevanza del finanziamento rispetto alla disciplina degli Aiuti di Stato, la Commissione Europea ha introdotto la nozione di "rilevanza locale" dell'intervento finanziato, sia rispetto al bacino di utenza servito, sia rispetto alla presenza di operatori o

investimenti stranieri interessati al settore. La rilevanza locale, ove provata, escluderebbe la rilevanza del finanziamento rispetto alla disciplina Aiuti di Stato.

Esempi specifici di rilevanza locale:

- Il finanziamento pubblico per una piscina comunale di quartiere o il finanziamento di taluni impianti a fune (in particolare impianti di risalita) nelle località poco attrezzate, poco connesse con altre aree europee e con capacità ricettivo-turistiche limitate, non rilevano ai fini della disciplina degli Aiuti di Stato, in quanto il bacino di utenza è meramente locale;
 - Regione Lombardia, ad esempio, nei bandi relativi ad infrastrutture sportive, oltre a valutare l'attività economica ivi svolta, valuta anche i parametri e gli standard che l'infrastruttura ottiene grazie al contributo pubblico; ossia se l'infrastruttura sportiva, mediante finanziamento pubblico, diviene un'infrastruttura con *standard* internazionali o diventa multifunzionale per attività economiche (es. ai fini di manifestazioni turistiche). Nel caso l'intervento infrastrutturale, nonostante il finanziamento pubblico, non raggiunga *standard* internazionali e/o non diventi rilevante in altro settore merceologico (es. manifestazioni, concerti, congressi), il finanziamento non costituisce Aiuto di Stato.
- **Serve provare la presenza di tutti gli elementi ex Art.107.1 TFUE ai fini della disciplina degli Aiuti di Stato?**

No, è sufficiente che anche uno solo dei precedenti elementi dell'art. 107.1 TFUE non sussista, affinché il finanziamento non rilevi ai fini della disciplina degli Aiuti di Stato.

L'assenza di anche uno solo di tali elementi esclude la necessità di un approfondimento istruttorio ulteriore e la successiva necessità di un inquadramento ai fini della disciplina degli Aiuti di Stato, al netto di eventuali vincoli ed obblighi derivanti da altre discipline di diritto statale o europeo.

Gli elementi descritti sono rinvenibili all'interno della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=IT)).